

Studio Bandera

Commercialisti Avvocati Revisori Legali

Spett. Clientela
Vs. Sedi

Brescia, 11 novembre 2020

Circolare n° 62/2020

Le novità del “Decreto Agosto” dopo la conversione in Legge

Egregi Signori Clienti,

recentemente è stata pubblicata sul S.O. n. 37/L alla G.U. 13/10/2020, n. 253 la Legge 126/2020 di conversione del DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto", contenente "*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*".

In sede di conversione sono state apportate una serie di modifiche al testo originario del Decreto, **in vigore dal 14/10/2020.**

Il testo integrale viene allegato alla presente ed è inoltre consultabile al seguente link:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/10/13/253/so/37/sg/pdf>

Vi trasmettiamo di seguito una sintesi delle novità e delle modifiche introdotte rispetto al testo originario del Decreto, già illustrato nella nostra precedente Circolare n. 51/2020

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

STUDIO BANDERA

Brescia

Via F. Crispi, 6
Via A. Moro, 13 (Palazzo Mercurio)

Milano

via Carlo Maria Martini n. 1

Roma

Via F. Coletti, 35

Bruxelles

Square de MeeÛs, 35

Studio Bandera

Commercialisti Avvocati Revisori Legali

Art.	Oggetto	LEGGE 126/2020
29-bis	Misure per il sostegno del sistema termale nazionale	<p>In sede di conversione è stato previsto che al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza COVID-19, è istituito un fondo destinato alla concessione, fino ad esaurimento delle risorse (€ 20 milioni per il 2020, € 18 milioni per il 2021), di buoni per l'acquisto di servizi termali.</p> <p>I buoni in esame:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non sono cedibili; • non costituiscono reddito imponibile per il beneficiario; • non rilevano ai fini ISEE. <p>Le disposizioni attuative dell'agevolazione sono demandate ad un apposito Decreto.</p>
31 c. 4-ter	Credito imposta sanificazione e acquisto DPI	<p>L'art. 125, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" ha previsto a favore di imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali (compresi ETS / Enti religiosi riconosciuti) un credito d'imposta pari al 60% (fino ad un massimo di € 60.000 per ciascun beneficiario) delle spese sostenute nel 2020 per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la sanificazione di ambienti lavorativi / strumenti utilizzati; - l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) / altri dispositivi atti per garantire la salute di lavoratori / utenti (ad esempio, mascherine / guanti / visiere / occhiali protettivi / tute protettive / calzari, conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria, prodotti detergenti / disinfettanti). <p>Con il Provvedimento 11/9/2020 l'Agenzia delle Entrate ha reso noto la percentuale (15,6423%) da utilizzare per la quantificazione del bonus in esame.</p> <p>In sede di conversione, al fine di rafforzare le misure dirette alla sanificazione degli ambienti di lavoro, sono state incrementate le risorse destinate al credito d'imposta sopra accennato, di € 403 milioni (lo stanziamento risulta così pari a € 603 milioni).</p> <p>Tali risorse aggiuntive sono distribuite tra i soggetti già individuati, ossia tra coloro che hanno già presentato la predetta comunicazione (entro il 7/9/2020).</p> <p>Tale incremento comporta conseguentemente un aumento della percentuale fruibile, che risulta ora pari al 47,1617%, risultante dal rapporto € 603.000.000 / € 1.278.578.142, ossia limite complessivo di spesa / ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti).</p> <p>Alla luce della nuova quantificazione della predetta percentuale l'ammontare massimo spettante del credito in esame è aumentato da € 9.385 (60.000 x 15,6423%) a € 28.297 (60.000 x 47,1617%).</p> <p>Al fine di "recepire" il suddetto incremento dell'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile si ritiene necessario attendere l'emanazione dello specifico Provvedimento da parte dell'Agenzia delle Entrate.</p>
42-bis	"Splafonamento" saldo 2019 e acconto 2020	<p>Come introdotto dall'art. 24, DL n. 34/2020, a favore dei soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo; • con ricavi / compensi non superiori a € 250 milioni nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore del Decreto in esame (in generale, 2019); <p>non è dovuto il versamento del saldo IRAP2019 e della prima rata dell'acconto IRAP2020.</p> <p>Il relativo importo è escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per il 2020 (di fatto, in sede di saldo 2020, non è richiesto il versamento di quanto dovuto a titolo di prima rata).</p> <p>Il predetto esonero si applica nel rispetto dei limiti / condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020), 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19". Pertanto, gli aiuti non devono superare € 800.000 per impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali / di pagamenti (i valori utilizzati sono al lordo di imposte / altro onere).</p> <p>In sede di conversione è stato previsto che in caso di errata applicazione dell'esonero di cui al citato art. 24, in relazione alla determinazione del predetto limite (€ 800.000), l'importo dell'imposta non versata è dovuto senza sanzioni / interessi entro il 30/11/2020.</p> <p>Di conseguenza, i soggetti che hanno "splafonato" il limite di € 800.000 a seguito del mancato versamento del saldo IRAP 2019 / prima rata acconto IRAP 2020, possono regolarizzare i versamenti entro il 30/11/2020 senza sanzioni / interessi.</p>

Brescia
Via F. Crispi, 6
Via A. Moro, 13 (Palazzo Mercurio)

Milano
via Carlo Maria Martini n. 1

Roma
Via F. Coletti, 35

Bruxelles
Square de MeeÛs, 35

Studio Bandera

Commercialisti Avvocati Revisori Legali

58	Contributo a fondo perduto alle imprese della ristorazione	<p>È confermata, al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell'attività degli esercizi di ristorazione ed evitare sprechi alimentari, l'istituzione di un fondo finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio, a favore delle imprese in attività alla data del 15/8/2020.</p> <p>In sede di conversione il contributo in esame è stato esteso a favore delle imprese con uno dei seguenti codici attività prevalente.</p> <table border="1" data-bbox="469 497 1426 591"><tr><td>56.10.12</td><td>Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole</td></tr><tr><td>56.21.00</td><td>Catering per eventi, banqueting</td></tr><tr><td>55.10.00</td><td>Alberghi (limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo)</td></tr></table> <p>È confermata la spettanza del contributo in esame a favore degli esercenti attività di ristorazione con somministrazione (56.10.11) / mense (56.29.10) / catering continuativo su base contrattuale (56.29.20).</p>	56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	56.21.00	Catering per eventi, banqueting	55.10.00	Alberghi (limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo)
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole							
56.21.00	Catering per eventi, banqueting							
55.10.00	Alberghi (limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo)							
60 commi da 7-bis a 7-quinquies	Sospensione ammortamenti	<p>In sede di conversione è stata introdotta una specifica disposizione con l'intento di non "aggravare" il bilancio d'esercizio 2020.</p> <p>In particolare il Legislatore consente di non effettuare, in tutto o in parte, gli ammortamenti relativi al 2020 dei beni materiali / immateriali.</p> <p>In sostanza si consente:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ in deroga al citato art. 2426, comma 1, n. 2), in base al quale il costo delle immobilizzazioni materiali / immateriali va sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione;➤ a favore dei soggetti che non adottano i Principi contabili internazionali (la deroga interessa quindi i soggetti che redigono il bilancio secondo le norme del Codice civile e che adottano i Principi contabili nazionali); <p>di non imputare a Conto economico del bilancio 2020 fino al 100% della quota annua di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali mantenendo il relativo valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.</p> <p>La quota di ammortamento non contabilizzata va imputata al Conto economico del bilancio 2021 e allo stesso modo sono differite le quote successive prolungando di conseguenza l'originario piano di ammortamento di un anno.</p> <p>Tale possibilità ha effetti solo civilistici, in quanto è garantita la deducibilità fiscale degli stessi sia ai fini IRPEF / IRES che IRAP.</p> <p>A tal fine dovrà essere effettuata una variazione in diminuzione nel Mod. REDDITI 2021 pari alla quota di ammortamento 2020 non imputata Conto economico ovvero alla differenza tra la quota di ammortamento 2020 che sarebbe stata imputata a Conto economico e quella effettivamente contabilizzata.</p> <p>Si genera quindi un disallineamento tra valore civilistico e fiscale con conseguente stanziamento di imposte differite passive da utilizzare nell'ultimo periodo di ammortamento civilistico.</p> <p>A fronte della "sospensione" degli ammortamenti è richiesta l'iscrizione di una riserva indisponibile in sede di destinazione dell'utile d'esercizio. Nel caso in cui l'utile d'esercizio risulti inferiore alla quota di ammortamento differita, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili / altre riserve patrimoniali disponibili in mancanza delle quali sono accantonati utili degli esercizi successivi.</p> <p>In Nota integrativa devono essere esposte le "ragioni della deroga".</p>						
61-bis	Avvio nuove imprese da parte dei giovani	<p>In sede di conversione è stato previsto che per promuovere l'autoimprenditorialità dei giovani di età inferiore a 30 anni, lo Stato sostiene l'avvio di imprese, in tutti i settori produttivi, dei servizi e delle professioni, di tutti i soggetti che intendono avviare un'attività d'impresa / lavoro autonomo.</p> <p>Le misure attuative sono demandate all'emanazione di uno specifico Provvedimento.</p>						
64	Fondo Garanzia PMI	<p>In sede di conversione è stato previsto che, al fine di mitigare gli effetti economici dell'emergenza COVID-19 e di favorire l'accesso al credito per far fronte alle esigenze di liquidità dei professionisti, l'accesso al Fondo Centrale di Garanzia per le PMI ex art. 13, DL n. 23/2020 è esteso anche a favore delle persone fisiche esercenti attività di cui alla Sezione K della Tabella Ateco 2007 (in precedenza l'accesso riguardava i soli agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli</p>						

Brescia

Via F. Crispi, 6

Via A. Moro, 13 (Palazzo Mercurio)

Milano

via Carlo Maria Martini n. 1

Roma

Via F. Coletti, 35

Bruxelles

Square de MeeÛs, 35

Studio Bandera

Commercialisti Avvocati Revisori Legali

		<p>intermediari assicurativi e riassicurativi).</p> <p>La citata Sezione ricomprende le attività di intermediazione finanziaria, incluse le assicurazioni, i fondi pensione, nonché le attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria. Sono incluse anche le attività di assunzione e detenzione di attività finanziarie, quali l'attività delle holding, delle società fiduciarie, delle società di gestione dei fondi ed altri intermediari finanziari.</p> <p>Ai sensi dell'art. 1, DL, n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità", è prevista la concessione da parte di SACE SpA, fino al 31/12/2020, di garanzie a favore di banche / istituzioni finanziarie nazionali e internazionali / altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia colpite dall'emergenza COVID-19.</p> <p>In sede di conversione la garanzia SACE è stata estesa anche alle imprese ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale ex art. 186-bis, RD n. 267/42, che hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis, RD n. 267/42, presentato un piano di risanamento ex art. 67, RD n. 267/42, a condizione che alla data di presentazione della domanda le loro esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato e il finanziatore possa presumere il rimborso integrale dell'esposizione.</p> <p>Sono escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria.</p>
77 comma 1	Bonus canoni locazione	<p>In sede di conversione, il Legislatore ha apportato ulteriori modifiche alla disciplina relativa al "Bonus locazione immobili" introdotto dal c.d. "Decreto Rilancio".</p> <p>In particolare, in aggiunta alle novità contenute nel testo originario, è previsto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'estensione del bonus anche al canone relativo al mese di giugno (luglio, per le strutture turistico ricettive); • l'irrilevanza dell'ammontare dei ricavi 2019 (€ 5 milioni) per poter accedere al beneficio anche a favore delle strutture termali. <p>È stato inoltre previsto, a favore delle imprese turistico-ricettive, che il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di affitto d'azienda è determinato nella misura del 50% (in presenza di 2 contratti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il bonus spetta per entrambi i contratti; • spetta fino al 31.12.2020.
51 57-bis 63 80	Detrazione 110%	<p>Nell'iter di conversione del c.d. "Decreto Agosto" sono state fornite alcune precisazioni ed apportate alcune modifiche alla disciplina relativa alla nuova detrazione del 110%. In particolare si evidenzia che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ è stato confermato che gli immobili di categoria catastale A/9 (castelli e palazzi di pregio artistico o storico) sono esclusi dall'ambito di applicazione della detrazione in esame solo se non aperti al pubblico. ❖ è fornita la definizione di "accesso autonomo dall'esterno", a seguito della quale è da considerarsi superata quella fornita dall'Agenzia delle Entrate nei documenti di prassi recentemente pubblicati. Conseguentemente, si può configurare un "accesso autonomo" anche quando l'accesso (indipendente e non comune ad altre unità immobiliari) è da una strada / giardino / cortile / parcheggio di proprietà comune a più soggetti (tipicamente, gli altri condomini ovvero i residenti degli immobili sulla medesima strada privata o attorno al medesimo cortile / giardino / terreno). ❖ al fine di semplificare la presentazione dei titoli abilitativi per l'esecuzione degli interventi sulle parti comuni condominiali, le asseverazioni relative allo stato dell'immobile plurifamiliare possono riguardare soltanto le parti comuni dell'edificio; ❖ per l'approvazione degli interventi sugli edifici condominiali è sufficiente il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti con almeno 1/3 del valore dell'edificio.
97-bis	Destinazione 2% Associazioni culturali	<p>In sede di conversione, per il 2021 è prevista la possibilità, in base alle scelte espresse dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi, di destinare una quota pari al 2% dell'IRPEF a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.</p> <p>I requisiti e i criteri per l'iscrizione / cancellazione delle associazioni nell'elenco, nonché le cause e le modalità di revoca / decadenza sono demandate ad un apposito Decreto.</p>

Brescia
Via F. Crispi, 6
Via A. Moro, 13 (Palazzo Mercurio)

Milano
via Carlo Maria Martini n. 1

Roma
Via F. Coletti, 35

Bruxelles
Square de MeeÛs, 35